

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio - Presidente -

Dott. CRUCITTI Roberta - rel. Consigliere -

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina - Consigliere -

Dott. DE ROSA Maria L. - Consigliere -

Dott. CRIVELLI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

A.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2529/24/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11 giugno 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti.

Svolgimento del processo

che:

nella controversia originata dall'impugnazione da parte di A.A. di avviso di accertamento relativo a Irpef, IVA e IRAP per l'anno di imposta (Omissis), la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe,

rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto non dovute dal contribuente le sanzioni;

in particolare, il Giudice di appello ribadiva che il contribuente non fosse punibile, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 6, comma 3, emergendo dagli atti del processo che la dichiarazione dei redditi non fosse stata presentata dal professionista incaricato nei cui confronti il contribuente aveva sporto denuncia all'autorità giudiziaria;

avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo;

A.A., cui il ricorso risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto attività difensiva;

il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art-380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglio.

Motivi della decisione

che:

1 con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione di legge (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, e art. 1228 c.c.) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che non fossero dovute le sanzioni dal contribuente sulla base dell'unica circostanza data dall'avvenuta presentazione di denuncia penale a carico del consulente di questi.

1.1.La censura è manifestamente fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte sul tema. Si è, invero, ripetutamente statuito (v., tra le altre di recente Cass., Sez. 5, n. 19422 del 20/07/2018; Cass.n. 6930 del 2017; Cass. n. 24535 del 2017) che "in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante, non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale.";

nel caso in esame, la C.T.R., nel ritenere sufficiente, al fine dell'applicazione dell'esimente, che il pagamento delle imposte non fosse stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, si è discostata da tali principi onde la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame adeguandosi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Conclusionione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2023